Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° — **Roma - Lunedì, 15 luglio 1935 - Anno XIII** — **Numero 163**

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° aprile 1935-XIII, n. 1208.
Conversione in legge del R. decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1683, contenente disposizioni relative ad alcune particolari condizioni di carriera del personale universitario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1683, contenente disposizioni relative ad alcune particolari condizioni di carriera del personale universitario, con la seguente modificazione:

All'art. 3 è sostituito il seguente:

« Con effetto dal 1° luglio 1934, l'art. 49, 1° comma, del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 843, è applicabile a coloro i quali, essendo stati compresi nella terna dei vincitori in un concorso di Stato per cattedre universitarie anteriormente alla data del predetto decreto-legge, furono nominati professori universitari posteriormente alla data medesima ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 3 giugno 1935-XIII, n. 1209.
Conversione in legge del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 409, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma fra l'Italia e l'Austria il 25 marzo 1935, mediante scambio di Note, col quale l'olio di sesamo viene escluso dal regime convenzionale stabilito dal Trattato di commercio e di navigazione del 28 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 409, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma fra l'Italia e l'Austria il 25 marzo 1935, mediante scambio di Note, col quale l'olio di sesamo viene escluso dal regime convenzionale stabilito dal trattato di commercio e di navigazione del 28 aprile 1923.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 3 giugno 1935-XIII, n. 1210.
Conversione in legge del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 407, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato fra l'Italia e la Francia il 24 marzo 1935, mediante scambio di Note, col quale alcuni prodotti di seta vengono, dal 24 marzo 1935, esclusi dal regime convenzionale stabilito dalla Convenzione italo-francese per le sete e seterie del 26 gennaio 1927.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 407, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato fra l'Italia e la Francia il 24 marzo 1935, mediante scambio di Note, col quale alcuni prodotti di seta vengono, dal 24 marzo 1935,

esclusi dal regime convenzionale stabilito dalla Convenzione italo-francese per le sete e seterie del 26 gennaio 1927.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 3 giugno 1935-XIII, n. 1211.

Conversione in legge del R. decreto-legge 6 maggio 1935-XIII, n. 590, che ha dato approvazione agli Accordi di carattere commerciale fra l'Italia e la Gran Bretagna stipulati in Roma, mediante scambi di note, il 18 marzo 1935 e il 27 aprile dello stesso anno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 maggio 1935-XIII, n. 590, che ha dato approvazione agli Accordi di carattere commerciale fra l'Italia e la Gran Bretagna stipulati in Roma, mediante scambi di Note, il 18 marzo 1935 e il 27 aprile dello stesso anno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 13 giugno 1935-XIII, n. 1212.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 222, che modifica il regime doganale del fosforo, dei solfuri di fosforo e di qualsiasi altro prodotto che venga impiegato in sostituzione del fosforo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 222, che modifica il regime doganale del fosforo, dei solfuri di fosforo e di qualsiasi altro prodotto che venga impiegato in sostituzione del fosforo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di asservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 13 giugno 1935-XIII, n. 1213.

Aumento di fondi per contributi relativi alla costruzione di sylos da cereali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A partire dall'esercizio 1936-37 sono aumentati di lire 2.000.000 annui, per la durata di anni 25, gli stanziamenti autorizzati dall'art. 3 della legge 30 maggio 1932, n. 720, e dall'art. 1 del R. decreto-legge 6 luglio 1933, n. 939, convertito nella legge 21 dicembre 1933, n. 1878, ed è diminuito di pari somma lo stanziamento previsto dall'art. 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3139, e successive modificazioni.

Art. 2.

Il limite massimo dello stanziamento previsto dall'art. 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3139, e successive modificazioni, è ridotto a L. 35.500.000.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 13 giugno 1935-XIII, n. 1214.

Modificazioni agli articoli 4 e 8 della legge 18 dicembre 1930, n. 1684, circa il trattamento di ausiliaria per gli ufficiali dei gradi di capitano di vascello, ammiragli e gradi corrispondenti, collocati in tale posizione direttamente dal S.P.E.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Negli articoli 4 e 8 della legge 18 dicembre 1930, n. 1684, è soppressa la parola « ininterrotto ».

Art. 2.

La presente legge ha effetto dall'entrata in vigore della legge 18 dicembre 1930, n. 1684.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 13 giugno 1935-XIII, n. 1215.

Conto consuntivo del fondo speciale delle Corporazioni per l'esercizio finanziario 1931-32.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le entrate del fondo speciale delle Corporazioni, accertate nell'esercizio finanziario 1931-32, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal consuntivo di quella Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero delle corporazioni, in . . . . L. 102.069.362,05
delle quali furono riscosse . . . . . . » 101.790.585,90

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 278.776,15

Art. 2.

Le spese del fondo predetto, accertate nell'esercizio finanziario 1931-32 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . . . . L. 102.069.362,05
delle quali furono pagate . . . . . . » 85.000.175,99

e rimasero da pagare . . . . L. 17.069.186,06

Art. 3.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario 1930-31, restano determinate in . . . . L. 390.704,85
delle quali furono riscosse . . . . . . » 390.704,85

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. — —

Art. 4.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1930-31, restano determinate in . L. 23.706.446,76
delle quali furono pagate . . . . . . » 21.991.055,29

e rimasero da pagare . . . . L. 1.715.391,47

Art. 5.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1931-32, sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1931-32 (art. 1) L. 278.776,15
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 3) . . . . » —
Somme riscosse e non versate (colonna *s* del riepilogo dell'entrata) . . . . . . » —

Residui attivi al 30 giugno 1932 . . L. 278.776,15

Art. 6.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1931-32, sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1931-32 (art. 2) . . L. 17.069.186,06
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 4) . . . . » 1.715.391,47

Residui passivi al 30 giugno 1932 . . L. 18.784.577,53

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 13 giugno 1935-XIII, n. 1216.

Modificazione del secondo comma dell'art. 70 del R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, nel testo risultante dall'articolo unico della legge 6 gennaio 1931, n. 68, sul diritto di autore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La disposizione del secondo comma dell'art. 70 del R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, modificato dalla legge 6 gennaio 1931, n. 68, è abrogata ed è sostituita dalle disposizioni che seguono.

Art. 2.

L'eventuale maggiore estensione della durata del diritto di autore, sancita dall'art. 70, comma primo, del R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, andrà a favore degli autori e dei loro eredi e legatari nei limiti e sotto le condizioni dei successivi articoli.

Art. 3.

I cessionari degli autori e dei loro eredi o legatari in forza di cessioni assolute di diritti di autore stipulate sotto il regime del testo unico approvato con R. decreto 19 set-

tembre 1882, n. 1012, hanno la facoltà, dietro pagamento agli autori od ai loro eredi o legatari di un corrispettivo adeguato, di continuare nell'esercizio dei diritti esclusivi per l'eventuale maggiore estensione della durata del diritto di autore di cui all'art. 2.

La facoltà prevista nel precedente comma non può essere dai cessionari esercitata nei riguardi dei diritti di rappresentazione e di esecuzione qualora, entro un anno dalla scadenza del termine di durata dei diritti stessi di cui al testo unico suddetto, gli eredi o legatari degli autori abbiano dichiarato di voler riprendere la disponibilità dell'opera.

Salvo contrario accordo delle parti, il corrispettivo dovrà essere determinato sotto forma di un diritto di percentuale sui proventi lordi derivanti dall'esercizio delle facoltà cedute.

Art. 4.

L'ammontare del corrispettivo e ogni altra modalità di esercizio del diritto di cui sopra saranno fissati, in difetto di accordo fra le parti, da un Collegio arbitrale di cinque membri, nominati uno da ciascuna delle parti, uno dal Sindacato nazionale fascista autori e scrittori o dal Sindacato nazionale fascista musicisti, uno dalla Federazione nazionale fascista industriali editori o dalla Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo e il quinto, con funzioni di presidente, dai quattro arbitri così nominati, e, in mancanza di accordo dal presidente della Corte di appello del luogo di domicilio del cessionario.

Il Collegio deciderà come amichevole compositore.

Art. 5.

Il cessionario che intenda avvalersi delle facoltà di cui all'art. 3 della presente legge, dovrà almeno tre mesi prima della scadenza del periodo di diritto esclusivo di cui al testo unico approvato con R. decreto 19 settembre 1882, n. 1012, darne comunicazione all'autore o ai suoi eredi e legatari.

Se il periodo esclusivo sia già scaduto o venga a scadere entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la comunicazione di cui sopra dovrà essere fatta entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge medesima.

La comunicazione sarà fatta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Qualora il cessionario ignori quali siano gli attuali titolari del diritto di autore o quale sia la loro dimora o residenza, la comunicazione sarà sostituita dall'inserzione di un avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, ripetuto dopo una settimana di intervallo.

Effettuata la comunicazione ai titolari suddetti nei modi indicati, il cessionario potrà continuare nell'esercizio dei diritti esclusivi per il periodo di maggiore estensione della durata del diritto di autore, salvo il diritto dell'autore o dei suoi eredi e legatari di far valere il diritto del corrispettivo secondo le disposizioni della presente legge. Qualora, peraltro, i titolari suddetti si palesino dopo cinque anni dalla data di comunicazione o dalla prima inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* di cui al comma precedente, non si terrà conto, nella fissazione del corrispettivo, del periodo anteriore all'ultimo quinquennio, salvo casi di comprovata forza maggiore.

Art. 6.

Senza pregiudizio dei diritti derivanti da sentenze passate in giudicato o da particolari convenzioni stipulate fra autori, eredi o legatari, da un lato, e originari o nuovi cessionari, dall'altro, prima dell'entrata in vigore della presente legge, gli autori e i loro eredi o legatari non potranno avvalersi della maggiore estensione del diritto esclusivo sancito dall'art. 70 del R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, se non nei limiti e sotto le condizioni delle disposizioni della presente legge, anche se le pubblicazioni, esecuzioni, riproduzioni e rappresentazioni abbiano avuto luogo anteriormente all'entrata in vigore della legge stessa.

Tuttavia i cessionari indicati dall'art. 3 non avranno l'obbligo di pagare alcun corrispettivo per lo spaccio, la esecuzione o la rappresentazione dell'opera, che hanno avuto luogo sino al 31 gennaio 1931, qualora si tratti di opere che nei contratti originari abbiano fatto oggetto di cessione assoluta per un corrispettivo fisso già pagato. Per lo spaccio, riproduzione, esecuzione, rappresentazione dell'opera, che hanno avuto luogo dopo tale data, è dovuto agli autori, loro eredi o legatari, un corrispettivo che, in difetto di accordo, sarà determinato nei modi indicati dagli articoli 3 e 4 della presente legge.

Qualora negli originari contratti di cessione il compenso fosse stato determinato a percentuale, lo stesso compenso è dovuto per lo spaccio, esecuzione o rappresentazione dell'opera che abbiano avuto luogo durante tutto il periodo dell'eventuale maggiore estensione della durata del diritto di autore sino all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire in testo unico le disposizioni della presente legge e quelle delle altre leggi sul diritto di autore, coordinando, in tale sede, le disposizioni stesse.

Art. 8.

La presente legge entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 giugno 1935-XIII, n. 1217.

Modificazione alle norme sull'assegno bancario e sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, approvate con Regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 24 agosto 1933, n. 1077, col quale vennero rese esecutive le convenzioni sull'assegno bancario stipulate a Ginevra il 19 marzo 1931;

Visto l'art. 3 del R. decreto 21 dicembre 1933, n. 1736;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di rettificare la formulazione della norma per renderne più chiaro il significato anche in conformità alla riserva espressa nell'allegato II alla Convenzione di Ginevra;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il testo della prima parte dell'art. 3 delle norme sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del

Banco di Sicilia, approvate con R. decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, è così rettificato:

« L'assegno bancario è tratto su di un banchiere. Tuttavia il titolo emesso o pagabile fuori del territorio del Regno o di territori soggetti alla sovranità italiana è valido come assegno bancario anche se tratto su persona che non sia banchiere ».

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 362, foglio 62. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 maggio 1935-XIII, n. 1218.

Passaggio alla dipendenza del Ministero dell'aeronautica di tutti i servizi dell'aviazione civile delle Colonie italiane.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di affidare al Ministero dell'aeronautica il regolamento e la disciplina dei servizi aerei civili delle Colonie italiane;

Visto il R. decreto 28 gennaio 1932, n. 115, col quale fu approvata e resa esecutiva la convenzione stipulata il 15 novembre 1931 fra l'Amministrazione coloniale e la Società anonima Nord Africa aviazione per l'impianto e l'esercizio della linea aerea commerciale Bengasi-Tripoli;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, per gli affari esteri e per le colonie, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Tutti i servizi dell'aviazione civile delle Colonie italiane passano alle dirette dipendenze del Ministero dell'aeronautica, il quale è autorizzato ad apportarvi le modifiche e gli ampliamenti che riterrà necessari per le esigenze del traffico aereo nelle Colonie e fra queste e gli altri Paesi.

Art. 2.

Le relative convenzioni da stipularsi per l'impianto e l'esercizio delle linee aeree dovranno essere approvate con decreto Reale su proposta del Ministro per l'aeronautica e per le colonie, di concerto con quello per le finanze.

Art. 3.

Per le spese inerenti all'esercizio della linea attuale Tripoli-Bengasi e sue eventuali modifiche e prolungamenti, il Governo della Libia corrisponderà, sul proprio bilancio, il contributo annuo fino al limite di L. 3.000.000.

Tale contributo sarà versato in Tesoreria con imputazione all'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad inscrivere, con propri decreti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica, la somma corrispondente al contributo versato nonchè ai nuovi contributi che i Governi delle colonie corrisponderanno sia per i servizi aerei d'interesse coloniale che fossero in seguito istituiti, sia per quelli attualmente provvisti di assegnazione straordinaria, quando questa venisse a mancare e la prosecuzione dei servizi stessi fosse necessaria nell'interesse delle Colonie.

I contributi di cui al precedente comma graveranno sui bilanci delle singole Colonie interessate nell'ambito delle dotazioni loro assegnate.

Art. 4.

Il capo dell'ufficio aviazione civile e traffico aereo del Ministero dell'aeronautica è chiamato a far parte del Consiglio superiore coloniale, istituito col R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1817.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. I Ministri proponenti sono autorizzati a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 362, foglio 52. — MANCINI.

REGIO DECRETO 29 aprile 1935-XIII, n. 1219.

Modificazione dello statuto dell'Istituto superiore di studi corporativi, del lavoro e della previdenza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto lo statuto dell'Istituto superiore di studi corporativi, del lavoro e della previdenza, approvato con R. decreto 16 aprile 1934, n. 774;

Vista la proposta di modifica all'art. 9 dello statuto avanzata dal presidente dell'Istituto predetto, in conformità del voto espresso dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nella seduta del 24 ottobre u. s.;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 9 dello statuto dell'Istituto superiore di studi corporativi, del lavoro e della previdenza, approvato col decreto sopracitato, è modificato alla lettera *b*) nel modo seguente:

« *b*) un rappresentante dell'Istituto di previdenza sociale, un rappresentante dell'Istituto nazionale delle assi-

curazioni, due per le Confederazioni dei datori di lavoro e due rappresentanti per i prestatori di lavoro, un rappresentante della Confederazione professionisti ed artisti, un rappresentante della Federazione nazionale fascista delle imprese di assicurazione, un rappresentante della Federazione nazionale fascista dirigenti di aziende industriali, uno in rappresentanza di tutti gli altri Enti ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 362, foglio 55. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1935-XIII.
Autorizzazione alle Confederazioni del credito di formare elenchi nonchè ruoli suppletivi a carico dei datori di lavoro delle Aziende del credito e dell'assicurazione, inadempienti all'obbligo del versamento dei contributi sindacali obbligatori dovuti per sè e per i loro dipendenti per gli anni 1933 e 1934.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la richiesta delle Confederazioni del Credito intesa ad ottenere l'autorizzazione per la formazione di ruoli suppletivi a carico dei datori di lavoro inadempienti all'obbligo del versamento dei contributi sindacali obbligatori dovuti per sè e per i loro dipendenti per gli anni 1933 e 1934 e con modalità diverse da quelle previste dal R. decreto 1° dicembre 1930, n. 1644;

Ritenuto che la suddetta richiesta può essere accolta a mente degli articoli 119 e 120 del detto R. decreto;

Decreta:

Art. 1.

La Confederazione delle Aziende del credito e dell'assicurazione e la Confederazione dei lavoratori delle Aziende del credito e dell'assicurazione sono autorizzate a compilare di comune accordo gli elenchi delle aziende del credito, dell'assicurazione e dei servizi d'esazione inadempienti in tutto o in parte all'obbligo della corresponsione dei contributi sindacali obbligatori dovuti in proprio e per conto dei dipendenti lavoratori per gli anni 1933 e 1934.

La formazione degli elenchi degli agenti di assicurazione è limitata al periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1934.

Per la compilazione degli elenchi le Confederazioni possono valersi degli elementi in possesso degli Uffici provinciali dell'economia corporativa, degli Uffici comunali, dei dati dell'anagrafe commerciale, degli elementi eventualmente forniti dalle intendenze di finanza e degli Uffici distrettuali delle imposte dirette, nonchè dei dati a conoscenza delle organizzazioni stesse.

Art. 2.

Gli elenchi debbono indicare per ciascuna azienda:

a) le attività esercitate;

b) il numero del personale dipendente distinto per categoria di dirigenti, funzionari, impiegati e personale subalterno;

c) il contributo dall'azienda dovuto per conto proprio e per conto del dipendente personale.

Art. 3.

Della iscrizione negli elenchi è data, a cura delle Confederazioni interessate, notizia con lettera raccomandata alle aziende con invito ad effettuare, entro il termine di trenta giorni dalla data di spedizione della raccomandata, il versamento, in unica rata nel conto corrente postale designato, del contributo, ovvero a proporre entro lo stesso termine ricorso a mente del successivo art. 4.

Art. 4.

Contro le risultanze degli elenchi gli interessati possono ricorrere al Ministero delle corporazioni il quale decide sentita la Commissione consultiva per la disciplina delle contribuzioni sindacali, indicata all'art. 9, 1° comma, del R. decreto 1° dicembre 1930, n. 1644.

Il ricorso può concernere l'iscrizione nell'elenco, l'accertamento del numero dei dipendenti e la misura del contributo.

Il ricorso ha effetto sospensivo.

Art. 5.

In base alle risultanze degli elenchi, escluse le partite in contestazione, le Confederazioni interessate provvedono a mente dell'art. 94 del R. decreto 1° dicembre 1930, n. 1644, alla compilazione dei ruoli delle aziende che non hanno effettuato il versamento del contributo.

Art. 6.

Sono estese, in quanto applicabili, per la riscossione dei contributi di cui al presente decreto le disposizioni del titolo III del R. decreto 1° dicembre 1930, n. 1644.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 giugno 1935 - Anno XIII.

p. *Il Ministro*: LANTINI.

(2694)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1935-XIII.
Partecipazione del capo dell'Ufficio delle assicurazioni comm. dott. Carlo Gra alle sedute del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923 n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Considerato che al capo dell'Ufficio delle assicurazioni è stata conferita la facoltà di partecipare al Consiglio di amministrazione ed al Comitato dell'Istituto predetto con Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, convertito nella legge 12 febbraio 1935, n. 303;

Considerato che con R. decreto 27 giugno 1935 è stato costituito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

Ritenuta pertanto la necessità di precisare nominativamente la designazione del predetto capo ufficio;

Decreta:

Il capo dell'Ufficio delle assicurazioni comm. dott. Carlo Gra è chiamato a partecipare al Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, costituito con R. decreto 27 giugno 1935, ed al relativo Comitato, ai sensi del R. decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, convertito nella legge 12 febbraio 1935, n. 303.

Roma, addì 5 luglio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: LANTINI.

(2699)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1935-XIII.
Approvazione della tabella delle tariffe dei contributi sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduti il decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, convertito in legge con legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura e le successive modificazioni ad esso apportate;

Veduti il regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889, per la esecuzione della legge predetta e le successive modificazioni ad esso apportate;

Veduto il R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2700, con il quale furono aboliti i corpi consultivi previsti dall'art. 7 del decreto-legge predetto;

Di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le tariffe dei contributi da riscuotersi nell'anno 1935 per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura, contenute nella tabella annessa al presente decreto, ferme rimanendo le vigenti disposizioni per le assicurazioni degli operai addetti alle imprese o ai lavori agricoli o forestali contemplati dalla legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51.

Art. 2.

I contributi per i lavori di coltivazione di orti e di giardini o per i lavori di qualsiasi altra specie compiuti su terreni per i quali non sia dovuta o stabilita, in parte o in tutto, l'imposta sui terreni saranno determinati, a norma dell'art. 22, lettera *b*) del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889, in ragione dei saggi medi riferiti ad un ettaro di terreno, di cui alla colonna 4 della tabella annessa.

Art. 3.

Il massimo del contributo per ettaro di cui all'art. 1, punto V, comma terzo del decreto-legge 11 febbraio 1923, n. 432, convertito in legge con legge 17 aprile 1925, n. 473, è per ciascuna Provincia quello stabilito nella colonna 5 della tabella annessa.

Roma, addì 11 luglio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro per le corporazioni*:
LANTINI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ROSSONI.

Tabelle delle tariffe e dei massimi applicabili alle proprietà iscritte nei ruoli dell'imposta sui terreni per determinare i contributi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura dell'anno 1935

Numero d'ordine dei compartimenti d'assicurazione	PROVINCIE DI OGNI COMPARTIMENTO	Saggi di contributo al netto dell'aggio esattoriale, riferiti a 100 di estimo o reddito imponibile, equivalenti nei risultati ai saggi riferiti a 100 lire di imposta	*Saggi medi di contributo riferiti a 1 ettaro di terreno*, al netto dell'aggio esattoriale, applicabili ai lavori di coltivazione di orti e di giardini o ai lavori di qualsiasi altra specie compiuti su terreni pei quali non sia dovuta, in parte o in tutto, l'imposta terreni (articolo 22, lettera *b*, del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889)	Massimi di contributo per ettaro (art. 1, punto V comma terzo del decreto-legge 11 febbraio 1923 n. 432)
1	2	3	4	5
		Lire	Lire	Lire
I	Aosta	7.16	1.16	7
	Torino	2.40	1.28	7
	Cuneo	2.57	1.21	7
	Imperia	1.53	0.63	5
	Savona	1.82	0.52	5
	Genova	1.76	0.72	5
II	Novara	6.69	2.91	9
	Vercelli	3.90	3 —	11
	Alessandria	5.31	4.73	13
	Pavia	4.84	5.75	15
III	Varese	5.34	3.34	13
	Como	8.14	3.39	13
	Milano	2.58	4.34	13
	Bergamo	7.97	4.71	13
	Sondrio	13.97	1.25	9
	Brescia	5.28	3.36	11
	Cremona	2.51	4.27	12
	Mantova	0.92	4.06	12
IV	Bolzano	3.19	0.42	5
	Trento	11.83	1.84	7
	Verona	3.95	3.23	11
	Vicenza	1.15	0.92	7
V	Belluno	7.24	0.82	5
	Treviso	3.35	2.83	11
	Venezia	2.83	2.04	9
	Padova	2.04	2.33	9
	Rovigo	1.59	1.96	9
VI	Trieste	8.90	2.58	9
	Pola	11.21	3.23	11
	Fiume	2.91	0.45	5
	Gorizia	8.75	2.28	9
	Udine	2.44	0.98	5

Numero d'ordine del compartimenti d'assicurazione	PROVINCIE DI OGNI COMPARTIMENTO	Saggi di contributo, al netto dell'aggio esattoriale, riferiti a 100 di estimo o reddito imponibile, equivalenti nei risultati ai saggi riferiti a 100 lire di imposta	*Saggi medi di contributo riferiti a 1 ettaro di terreno*, al netto dell'aggio esattoriale, applicabili ai lavori di coltivazione di orti e di giardini o ai lavori di qualsiasi altra specie compiuti su terreni pei quali non sia dovuta, in parte o in tutto, l'imposta terreni (articolo 22, lettera *b*, del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889)	Massimi di contributo per ettaro (art. 1, punto V comma terzo del decreto legge 11 febbraio 1923 n. 432)
1	2	3	4	5
		Lire	Lire	Lire
VII	Ferrara	4.01	3.04	9
	Bologna	7.17	6.48	17
	Ravenna	4.06	4.57	12
	Forlì	8.94	5.16	15
	Piacenza	3.36	1.86	7
	Parma	3.24	1.88	7
	Reggio Emilia	3 —	2.62	7
	Modena	4.40	3.52	11
VIII	Pistoia	5.57	3.14	11
	Lucca	5.05	1.97	7
	Pisa	3.12	1.23	7
	Firenze	4.11	1.93	9
	Livorno	7.78	2.05	9
	La Spezia	0.88	3.91	11
	Massa	5.92	1.73	7
IX	Arezzo	9.22	3.28	11
	Siena	4.62	1.31	7
	Grosseto	4.64	1.11	7
X	Pesaro	9.36	3.47	13
	Ancona	12.06	8.78	25
	Macerata	7.03	2.88	9
	Ascoli Piceno	18.14	7.68	23
	Zara	5.05	1.24	7
XI	Terni	6.49	2.01	9
	Viterbo	4.02	1.78	11
	Rieti	8.62	2.36	9
	Roma	3.26	1.50	7
	Perugia	8.99	2.99	9
	Littoria	3.28	—	—
XII	Campobasso	5.34	1.51	7
	Teramo	12.87	4.89	13
	Aquila	11.34	2.19	9
	Pescara	11.30	4.49	13
	Chieti	9.74	4.25	13
XIII	Frosinone	6.78	4.01	13
	Napoli	6.25	11.53	7
	Salerno	3.25	1.58	7
	Avellino	3.92	2.27	9
	Benevento	3.86	2.13	9
	Potenza	7.75	1.29	7
XIV	Foggia	2.15	1.05	7
	Bari	3.57	2.92	9
	Brindisi	3.04	2.45	9
	Taranto	2.73	1.44	7
	Lecce	2.97	2.18	9
	Matera	7.26	1.58	7
XV	Cosenza	6.19	1.28	7
	Catanzaro	7.87	2.00	9
	Reggio Calabria	7.95	2.35	9
XVI	Palermo	3.65	2.31	9
	Trapani	3.26	1.84	7
	Agrigento	6.02	2.30	9
	Caltanissetta	6.73	2.37	9
XVII	Messina	5.93	2.46	9
	Enna	7.45	3.23	11
	Catania	2.66	1.96	7
	Siracusa	2.07	1.59	7
	Ragusa	1.41	0.66	5
XVIII	Cagliari	4.93	0.75	5
	Sassari	2.34	0.40	5
	Nuoro	12.21	1.22	7

Roma, addì 11 luglio 1935 - Anno XIII

p. Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ROSSONI.

(2693)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1935-XIII.
Autorizzazione alla fabbricazione ed alla emissione di biglietti di Stato da L. 10.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto gli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874, che autorizza la emissione dei biglietti di Stato;
Visto l'art. 1 del regolamento sul servizio dei biglietti di Stato, approvato con l'art. 5 del predetto R. decreto-legge 20 maggio 1935-XIII, n. 874;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata la fabbricazione e l'emissione di biglietti di Stato da L. 10 per l'importo complessivo di L. 850.000.000.

Art. 2.

Le monete divisionali d'argento in circolazione da L. 20 e da L. 10, il cui contingente fu stabilito in L. 850.000.000 con il decreto-legge 3 luglio 1930, n. 988, convertito nella legge 16 febbraio 1931, n. 190, cesseranno di avere corso legale con il 31 dicembre 1936-XV e potranno essere cambiate al loro valore nominale fino al 31 dicembre 1937-XVI.
Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 giugno 1935 - Anno XIII

Il Ministro: Di Revel.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1935 - Anno XIII
Registro n. 6 Finanze, foglio n. 344. — D'Elia.

(2649)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1935-XIII.
Caratteristiche dei nuovi biglietti di Stato da L. 10.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874;
Visto l'art. 7 del regolamento sui biglietti di Stato approvato col predetto R. decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874;
Veduto il decreto Ministeriale 15 giugno 1935, n. 151966, che autorizza la fabbricazione e l'emissione di lire 850.000.000 in biglietti di Stato da L. 10;

Determina:

I biglietti di nuova forma da L. 10 sono impressi su carta filigranata di colore grigio-chiaro.
Essi hanno le caratteristiche seguenti:
Le dimensioni dei biglietti, misurate sul « recto » esclusi i margini, sono di millimetri 88 per 52.

Filigrana. — La filigrana della carta, guardata contro luce dal recto, presenta a sinistra e verticalmente una zona di foglie di alloro stilizzato e giustapposte.
Una zona più vasta delle stesse foglie di alloro figura nella parte destra del biglietto, nel centro di essa spicca una testina di profilo volta a sinistra ricavata da una antica moneta siracusana.

Recto. — Il « recto » del biglietto è costituito da un trittico recante:
a sinistra l'effigie di S. M. il Re di profilo fiancheggiata da due fasci littori;
in centro una tabella nella quale in alto figura la leggenda « Regno d'Italia - Biglietto di Stato a corso legale ». Nella parte mediana un grande numero « 10 » in bianco in cifre arabe sul quale è ripetuto in lettere scure la parola « dieci ». Soprastante al « 10 » è scritta in bianco la parola « lire » che si trova ripetuta in scuro, in calce al numero stesso.
Due doppie file di quadrati bianchi e scuri alternati decorano il grande numero « 10 » mentre numerosi numeri 10 contenuti entro disegni a guilloche costituiscono il fondo della tabella in calce alla quale si osserva lo Stemma di Stato.
Sul fondino sono incise le firme del direttore generale del Tesoro: Grassi, del tesoriere centrale del Regno: Collari e quella del delegato della Corte dei conti: Rosi Bernardini;
a destra vi è un campo bianco destinato a lasciare libero l'esame della filigrana.
Una cornice rettangolare costituita da numerosi nodi di Savoia, coperta in parte dai Fasci littori e dalla targa centrale, racchiude l'intero biglietto.
Esternamente a tale cornice, in basso, si leggono a caratteri minutissimi le indicazioni seguenti: « Istituto Poligrafico dello Stato - 1935-XIII - Officina Carte-Valori ».
Il « recto » del biglietto è stampato calcograficamente in bleu scuro.

Verso. — Il « verso » è anch'esso un trittico, corrispondente a quello del « recto ».
Una cornice rettangolare costituita da numerosi nodi di Savoia, racchiude l'intero biglietto, interrotta parzialmente dalla targa centrale e dai fasci littori che fiancheggiano, a destra, un busto scultoreo di Atena.
La parte sinistra del trittico è lasciata in bianco per l'esame della filigrana.
La parte centrale reca in alto, racchiusa da quattro fregi quadrati, una tabella contenente la consueta diffida ai falsificatori di biglietti e agli spacciatori di biglietti falsi.
In basso, sempre racchiusa fra quattro fregi quadrati, vi è un'altra tabella recante la scritta « Regio decreto-legge 20 maggio 1935-XIII, n. 874 e decreto Ministeriale 18 giugno 1935-XIII ».
Tra le due targhe figura un grande « 10 » bianco in cifre arabe sul quale è ripetuto in lettere scure la parola « dieci ».
Soprastante al « 10 » è scritta in bianco la parola « Lire » che si trova ripetuta, in scuro, in calce al numero stesso.
Due doppie file di quadrati bianchi e scuri alternati decorano il grande « 10 ».
La parte centrale del trittico è decorata da fondini vari a guilloche sopra i quali si trovano stampate le leggende indicate. Il « verso » è stampato litograficamente in bleu scuro.
Nel « verso » in basso a sinistra e in alto a destra figura la numerazione dei biglietti.
In alto a sinistra e in basso a destra è apposta l'indicazione della Serie.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 giugno 1935 - Anno XIII

Il Ministro: Di Revel.

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1935 - Anno XIII
Registro n. 6 Finanze, foglio n. 349. — Gualtieri.

(2650)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1935-XIII.
Modificazioni al decreto Ministeriale 2 gennaio 1931 concernente il trattamento assicurativo del personale coloniale a contratto.

IL MINISTRO PER LE COLONIE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del decreto Ministeriale 2 gennaio 1931, registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1931, registro 5 Colonie, foglio n. 294, che ha sostituito l'art. 18 del decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, che approva il contratto tipo relativo all'assunzione del personale a contratto da adibire ai servizi ed uffici tecnici e speciali delle Colonie;

Considerato che, nel caso in cui l'impiegato a contratto cessi dal servizio, per i motivi di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 2 del predetto decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e passi nei ruoli dell'Amministrazione statale, dopo un breve periodo di tempo della sua assunzione a contratto tipo il valore di riscatto della polizza d'assicurazione che lo riguarda non raggiunge neppure l'importo dei premi pagati dall'Amministrazione, e che pertanto non può essere corrisposto all'impiegato stesso « l'importo di riscatto della polizza, dedotto dei contributi ed interessi relativi afferenti la quota 6 per cento versata dall'Amministrazione »;

Ritenuta l'opportunità di modificare le disposizioni relative alla liquidazione del valore di riscatto della polizza, di cui al penultimo comma dell'art. 1 del decreto Ministeriale citato nelle premesse, allo scopo di assicurare, in ogni caso, al personale a contratto che cessi dal servizio per uno dei motivi sopra indicati, una partecipazione alla liquidazione dell'importo di riscatto della polizza d'assicurazione;

Decreta:

Tra il penultimo e l'ultimo capoverso dell'art. 1 del decreto Ministeriale 2 gennaio 1931, specificato nelle premesse, è inserito il seguente comma: « Qualora in applicazione del precedente comma spetti all'impiegato una somma inferiore ad un terzo del valore di riscatto della polizza, l'istituto assicuratore liquiderà all'impiegato stesso la terza parte di detto valore e verserà la rimanente parte all'Amministrazione coloniale ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 31 maggio 1935 - Anno XIII

Il Ministro per le finanze: DI REVEL. — p. *Il Ministro per le Colonie*: LESSONA.

(2700)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1935-XIII.
Norme per la importazione temporanea dall'estero di varietà di patate esclusivamente destinate ad uso di semina.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987;

Visto il decreto Ministeriale 3 marzo 1927 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 marzo 1927, n. 73) concernente la importazione di piante vive, parti di piante, semi ed altri prodotti vegetali soggetti a vincoli fitosanitari;

Considerata l'opportunità di consentire temporaneamente, entro certi limiti e con le necessarie cautele, l'importazione dall'estero di varietà di patate da semina, allo scopo di rinnovare la sementa;

Visto il parere del Ministero delle corporazioni;

Udito il parere del Comitato per la difesa contro le malattie delle piante;

Decreta:

Art. 1.

Fermo restando il divieto d'importazione di patate sancito dall'art. 8, lettera *c*), del decreto Ministeriale 3 marzo 1927, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 marzo 1927, n. 73, può essere consentita, in via eccezionale, per la campagna 1935-36 e sotto l'osservanza delle disposizioni seguenti, l'importazione delle patate sino al limite di quintali centocinquantamila, purchè esclusivamente per uso di semina e da destinarsi prevalentemente alle zone di produzione precoce per l'esportazione.

L'importazione è ammessa per provenienze da Stati nei quali esista una organizzazione tecnica per la produzione di varietà di patate da semina di riconosciuta importanza agraria e che corrispondano alle particolari esigenze della nostra agricoltura e del nostro commercio di esportazione.

Art. 2.

Le patate da semina da ammettersi all'importazione dovranno provenire da località immuni dai seguenti parassiti: Doriphora decemlineata, Synchytrium endobioticum, Phthorimaea operculella, Heterodera rostochiensis, Epithrix cucumeris.

Le patate inoltre dovranno provenire da colture sottoposte a controllo tecnico di istituti degli Stati di provenienza o riconosciuti dagli Stati medesimi, sia nei riguardi della selezione, sia nei riguardi di fenomeni degenerativi (malattie da virus). Le patate dovranno essere immuni da qualsiasi alterazione con una tolleranza complessiva al riguardo del 3 %.

Art. 3.

Le autorizzazioni all'importazione di patate da semina sono rilasciate dalla Regia stazione di patologia vegetale di Roma, via S. Susanna 13, la quale compirà gli accertamenti necessari per la constatazione dello stato di sanità delle patate, compresa la visita alle colture di origine in tutti quei Paesi nei quali questa sarà ritenuta necessaria, e fisserà le norme per il controllo fitosanitario agli effetti della definitiva importazione nel Regno.

Art. 4.

Le autorizzazioni di cui all'articolo precedente sono applicabili soltanto in favore di enti agrari, agricoltori e ditte commerciali inscritte all'Albo degli esportatori e che a giudizio insindacabile della Commissione di cui al successivo art. 6, presentino sufficiente garanzia di destinare le patate importate esclusivamente per la semina.

Gli enti e le persone che si trovino nelle condizioni di cui sopra, qualora intendano, per la prossima campagna, importare patate da semina, dovranno farne domanda in carta da bollo, che dovrà pervenire entro il 31 agosto 1935 alla Regia stazione di patologia vegetale, indicando:

a) le località estere dalle quali desiderano prelevare le patate da importare;

b) la varietà e relativa classifica di riproduzione, il quantitativo (non inferiore a mille quintali) che intendano importare.

La domanda stessa dovrà, inoltre, contenere l'esplicita dichiarazione che l'importatore accetta tutte le condizioni prescritte dal presente decreto e tutte le altre che saranno dettate dalla predetta Regia stazione di patologia vegetale; che si obbliga inoltre a trasmettere settimanalmente a quest'ultima, dopo l'arrivo delle patate, l'elenco delle aziende nelle quali saranno eseguite le coltivazioni con l'indicazione delle varietà e relative quantità, la precisa località di provenienza, e che, infine, riconosce di non aver diritto a ripetere risarcimento di danni da qualsiasi causa dipendenti.

All'atto della domanda il richiedente dovrà versare alla Regia stazione di patologia vegetale, in rapporto alla quantità di patate richiesta, la quota delle spese necessarie per gli accertamenti di cui all'art. 3. La Regia stazione di patologia vegetale rimborserà all'interessato l'aliquota di spese per la parte del quantitativo eventualmente non assegnato.

Art. 5.

È data facoltà alla Regia stazione di patologia vegetale di esercitare anche, con sopraluoghi nei magazzini ed alle coltivazioni, il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto e delle norme che saranno dettate dalla Regia stazione stessa, avvalendosi dei Regi osservatori e dei Commissariati provinciali per le malattie delle piante. Gli enti agrari, gli agricoltori e le ditte commerciali autorizzati all'importazione hanno l'obbligo di fornire tutte le indicazioni e di esibire tutti i documenti che all'uopo saranno richiesti dagli incaricati del controllo.

Art. 6.

La ripartizione tra i richiedenti del quantitativo di tuberi di patate ammesse all'importazione, di cui all'art. 1, sarà effettuata da una Commissione presieduta dal direttore generale dell'agricoltura e costituita da un funzionario della Direzione generale predetta, da un funzionario della Direzione generale del commercio (Ministero delle corporazioni), dal direttore della Regia stazione di patologia vegetale, da un rappresentante della Confederazione fascista degli agricoltori, da un rappresentante della Confederazione fascista del commercio, da un rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, e da un rappresentante dell'Istituto nazionale fascista per gli scambi con l'estero.

Art. 7.

Le spedizioni di patate da semina dovranno effettuarsi in sacchi piombati dal Servizio fitopatologico dello Stato di origine, e dovranno essere accompagnate da un certificato di origine e di sanità, secondo il modello allegato, e da un certificato rilasciato dagli Istituti di controllo tecnico sulle colture di cui all'art. 2.

Art. 8.

L'importazione non potrà protrarsi oltre il 30 aprile 1936 e dovrà avvenire attraverso i seguenti transiti di confine: Modane, Ventimiglia, Domodossola, Chiasso, Fortezza, Tarvisio, Postumia, Trieste, Genova, Savona, Livorno, Napoli, Brindisi, Catania e Cagliari.

Art. 9.

La concessione dell'autorizzazione ad importare patate da semina potrà essere in qualsiasi momento revocata, sia nei confronti dell'importatore il quale sia incorso in inosservanza delle norme contenute nel presente decreto e di quelle dettate dalla Regia stazione di patologia vegetale, sia per qualsiasi ragione di carattere fitosanitario.

Art. 10.

Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente decreto, saranno punite ai sensi dell'art. 34 della legge 18 giugno 1931, n. 987, senza pregiudizio delle maggiori pene stabilite dalla legge doganale per il contrabbando.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 luglio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ROSSONI.

Certificato di origine e di sanità per l'esportazione di patate da semina in Italia.

Il sottoscritto, delegato del Servizio fitopatologico ufficiale, dichiara:

1° che le patate contenute nella spedizione qui sotto descritta sono state esaminate in data odierna e trovate immuni da cancro, da scabbia, da tignola e da altre alterazioni e che provengono per intero dalle colture eseguite da . . . . (1) e situate nel comune di . . . . provincia di . . . .;

2° che le colture anzidette sono immuni dai seguenti parassiti: Doriphora decemlinrata, Synchytrium endobioticum, Phthorimaea operculella, Heterodera rostochiensis, Epithrix cucumeris;

3° che entro un raggio di 200 chilometri dal campo su cui sono state raccolte non è stata constatata la presenza di Doriphora, nè degli altri suddetti parassiti entro un raggio almeno di due chilometri;

4° che per la spedizione si sono impiegati imballaggi nuovi;

5° che ogni collo è stato da lui stesso munito di piombo col timbro del Servizio fitopatologico ufficiale;

6° che le patate sono prive di terra.

DESCRIZIONE DELLA SPEDIZIONE.

Varietà delle patate . . . .

Classifica di riproduzione (originali, 1ª riproduzione, riproduzione riconosciuta) . . . .

Peso della spedizione . . . .

Specie dell'imballaggio . . . .

NN. dei colli . . . .

Contrassegni dei colli posti dal produttore delle patate e comprovanti la classifica di riproduzione di queste . . . .

N. del vagone . . . .

Nome ed indirizzo del concessionario del permesso di esportazione . . . .

Nome ed indirizzo del mittente . . . .

(Timbro) *Firma del delegato del Servizio fitopatologico.*

---

(1) Nome dell'Ente o della Ditta o del privato che ha coltivato le patate.

Certificato dell'avvenuto controllo tecnico delle colture delle patate da semina che si esportano in Italia.

Il sottoscritto (1) . . . .
certifica che le patate prodotte nelle colture eseguite da (2) .
. . . .
e situate nel comune di . . . . . provincia di . . . .
. . . . sono (3) . . . .
. . . .
e che le piante non presentavano sintomi manifesti di malattie da virus (malattie di degenerazione).

(Timbro).

Firma . . . .
Data . . . .

(1) Qualità del funzionario e nome dell'Istituto o Ente tecnico riconosciuti dallo Stato d'origine che controllava le colture delle patate.
(2) Nome dell'Ente o della Ditta o del privato che ha coltivato le patate.
(3) Indicare la classifica di riproduzione: se originali, di prima riproduzione, riproduzione riconosciuta.

(2728)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro per le finanze, in data 8 luglio 1935-XIII, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 893, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 141 del 17 giugno 1935-XIII, concernente norme integrative di quelle contenute nel R. decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 5, in materia di scoperture dei danneggiati di guerra verso gli Istituti anticipatori.

(2731)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 201.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 291 — Data: 28 maggio 1918 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cremona — Intestazione: Ortalli Bergonzi Umberto fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: al portatore 8 — Rendita: consolidato 5 per cento — Capitale: L. 800, con decorrenza 1° gennaio 1918.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 301 — Data: 6 giugno 1918 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cremona — Intestazione: Intestata come la precedente — Titoli del Debito pubblico: al portatore 5 — Rendita: consolidato 5 per cento — Capitale: L. 1000, con decorrenza 1° gennaio 1918.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 49 — Data: 2 dicembre 1929 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Vicenza — Intestazione: Palmiero Giuseppe fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 45, consolidato 5 per cento — Titoli del Debito pubblico: nominativi: 1 — Rendita: L. 59,50 consolidato 3,50 per cento, con decorrenza 1° luglio 1929.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: mod. 241 — Data: 21 settembre 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Messina — Intestazione: Stefano Cutelli fu Francesco quale presidente della Congregazione di carità di Milazzo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 65, consolidato 5 per cento, con decorrenza omessa.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 241 — Data: 21 novembre 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione: Giuseppe Troise per conto di Milidieri Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 210, consolidato 3,50 per cento, con decorrenza 1° luglio 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 351 — Data: 19 febbraio 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Messina — Intestazione: Costantino Giovanni fu Liborio — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 14, consolidato 3,50 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1926.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 69 — Data : 29 settembre 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Reggio Calabria — Intestazione: Mollica Antonietta — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Rendita: L. 3, consolidato 3 per cento, con decorrenza 1° ottobre 1932.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 15 giugno 1935 - Anno XIII

Il direttore generale. CIARROCCA.

(2418)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 156.

Media dei cambi e dei titoli

dal 12 luglio 1935 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	12, 14
Inghilterra (Sterlina)	60, 25
Francia (Franco)	80, 10
Svizzera (Franco)	397, 50
Argentina (Peso carta)	3, 23
Belgio (Belga)	2, 05
Canadà (Dollaro)	12, 13
Cecoslovacchia (Corona)	50, 80
Danimarca (Corona)	2, 695
Germania (Reichsmark)	4, 8733
Norvegia (Corona)	3, 0021
Olanda (Fiorino)	8, 26
Polonia (Zloty)	230 —
Spagna (Peseta)	166, 37
Svezia (Corona)	3, 0793
Rendita 3,50 % (1906)	72, 325
Id. 3,50 % (1902)	70, 125
Id. 3 % lordo	55, 20
Prestito redimibile 3,50 % - 1934	70, 075
Obbligazioni Venezie 3,50 %	85, 45
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	99, 30
Id. id. 5 % id. 1941	99, 525
Id. id. 4 % id. 15 febbraio 1943	89, 275
Id. id. 4 % id. 15 dicembre 1943	89, 275

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO d'iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 % Redimibile	64315 solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Favini Francesco-Fortunato fu Pietro, dom. a Cremona . . . . per la proprietà: Favini Elide di Francesco-Fortunato, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Cremona.	35 —
»	64316 solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: intestata come l'usufrutto precedente . . . . per la proprietà: Favini Giunio-Ettore di Francesco-Fortunato, minore ecc. come la proprietà precedente	35 —
Cons. 5 %	538174	Asilo inabili al lavoro « Concetta Masselli » in Sansevero (Foggia) .	10 —
Cons. 5 % (Polizza combatt.)	25456	Trapani Antonino di Giuseppe, dom. a Rogudi (Reggio-Calabria) .	20 —
»	28541	Maccanti Leandro di Zulimo, dom. a Piombino (Pisa)	20 —
Cons. 5 %	470918 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Madrice Chiesa in Sciacca (Agrigento) . . . per l'usufrutto: Guirreri Maria-Teresa fu Luigi, ved. di Allegro Baldassare.	290 —
Cons. 3,50 %	589470	Perrini Pietro fu Vincenzo vincolata	94,50
Cons. 5 %	170207 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Bianculli Enrico fu Fortunato, dom. a Napoli . . per l'usufrutto: Badino Marianna fu Lorenzo, ved. di Bianculli Vincenzo.	800 —
Cons. 3,50 %	750581	Capellino Teresa fu Giuseppe, moglie di Benvenuto Giuseppe di Cesare, interdetta sotto la tutela di Capellino Giovanni fu Giuseppe, dom. a Canepa (Genova)	290,50
»	653468	Taglienti Rosina fu Vincenzo, ved. di Iallonardi Alfonso, dom. a Cerro al Volturno (Campobasso)	147 —
Cons. 5 % (Polizza Combatt.)	22055	Alberti Dante fu Riccardo, dom. a Udine	20 —
Cons. 5 %	408081	Tosti Pasquale fu Sebastiano, dom. a Torre Cajetani (Roma) vincolata	300 —
»	155577 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Viale Mario di Guido, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Mondovì (Cuneo) . . . . per l'usufrutto: Viale Guido fu Giacomo, dom. a Mondovì.	435 —
Cons. 5 % Pol. comb.	31579	Valente Luca di Francesco, dom. a Dergano (Milano)	20 —
Cons. 5 % Littorio	53747 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Ambesi Grazia, Giuseppa, Vito, Giuseppe e Maria fu Bruno, minori sotto la p. p. della madre Vadalà Maria-Teresa, ved. di Ambesi Bruno, dom. a Molocchio (Reggio Calabria) . . per l'usufrutto: Vadalà Maria-Teresa di Vito, ved. di Ambesi Bruno.	205 —
Cons. 5 %	246893 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Siccardi Giuliana fu Pier Diego, minore sotto la p. p. della madre Ruth Luchini, ved. di Siccardi Pier Diego, dom. a Vicenza . . . . per l'usufrutto: Ruth Luchini fu Goivanni, ved. di Riccardi Pier Diego.	985 —
Cons. 5 % (Polizza Combatt.)	33328	Paggi Mario di Salvatore, dom. a Loreto (Ancnoa)	20 —
Cons. 5 %	201158 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: De Paolini Pierino, Luciano e Maria fu Angelo, minori sotto la p. p. della madre Celada Alessandrina fu Pietro, ved. di De Paolini Angelo, dom. a Mede (Pavia) . . . . per l'usufrutto: Celada Alessandrina fu Pietro, ved. De Paolini,	15 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	208684 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente . . . per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	40 —
»	177722 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente . . . per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	215 —
»	282613 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente . . . per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	845 —
»	191936 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: De Paolini Pietro, Luciano e Maria fu Angelo, minori, ecc. come la precedente proprietà . . . . . . per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	20 —
3,50 % Redimibile	281017	Aglietta Grato di Marcello, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Pavignano (Vercelli)	66,50
Cons. 5 %	247814	Rossi Angela di Nemesio, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Napoli	100 —
Cons. 3,50 %	557541	Ferlita Giuseppe fu Ignazio, dom. a S. Stefano Quisquina (Gergenti) ipotecata	56 —
Cons. 5 %	106545 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Busala Myriam fu Cesare ,minore sotto la p. p. della madre Massaza Clotilde di Teonesto, ved. di Busala Cesare, dom. a Torino . . . . per l'usufrutto: Massaza Clotilde di Teonesto, ved. Busala.	65 —
»	106547 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Busala Enzo fu Cesare, minore ecc. come la proprietà precedente. . . . . per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	65 —
»	178878 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Busala Myriam ed Enzo fu Cesare, minori, ecc. come la proprietà precedente . . . . per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	300 —
Cons. 3,50 %	418523	Cotti Giuseppina di Giacomo, moglie di Debaudi Leandro, dom. a Vignale (Alessandria) vincolata	14 —
Cons. 5 %	61449	D'Anna Salvatore di Pietro	500 —
»	438786 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Baldi Giorgio fu Secondo, minore, sotta la p. p. della madre Bolmida o Bormida Caterina, ved. Baldi, dom. a Sanremo (Imperia) . . . . per l'usufrutto: Bolmida o Bormida Caterina, ved. Baldi, dom. a Sanremo	565 —
»	386548 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Baldi Giorgio fu Secondo, minore, sotto la p. p. della madre Bormida Caterina di Lorenzo, ved. di Baldi Secondo, dom. a Sanremo (Imperia) . . . . per l'usufrutto: Bormida Caterina di Lorenzo, ved. di Baldi Secondo, dom. a Sanremo (Imperia)	1.250 —
Cons. 5 %	24704	Carbone Pasquale di Rocco, dom. a Laurenzana (Potenza . . .	95 —
»	365480	Perfetto Maria di Vincenzo, moglie di Marano Pietro, domic. in Ascoli Satriano (Foggia), vincolata	50 —
Cons. 3,50 %	116227 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Di Lucia Maria-Eleonora fu Pietro, nubile, domic. in Santa Maria a Vicco (Caserta) . . . . per l'usufrutto: Di Lucia Luigi di Andrea.	35 —
Cons. 5 %	364587	Beneficio parrocchiale di San Silvestro in Macchia Vomano di Crognaleto (Teramo)	5 —
Cons. 5 % (Polizza Combatt	16892	Morandi Leopoldo di Giuseppe	20 —
Cons. 5 % Littorio	49396	Schirò Caterina di Felice, moglie di De Blasi Francesco, domic. ad Alcamo (Palermo), vincolata	55 —
3,50 % Redimibile	404479	Callerio Giuseppina fu Arturo, minore sotto la p. p. di Boniperti Carolina fu Francesco, domic. a Novara	1008 —
Cons. 5 %	360712	Beneficio parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo di Isola Rizza (Verona)	5 —

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 5 %	92418	Giletti Luigia Maria di Giovanni, moglie di Rinaldo Giletti, domic. a Masserano (Novara)	55 —
»	63442 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Rocco Maria fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Pricolo Maddalena, vedova di Rocco Luigi, domic. a Viggiano (Potenza) per l'usufrutto: Gagliardi Antonio fu Nicola.	1.000 —
Consolidato 5,50 %	792304	D'Amore Raffaele fu Vincenzo, minore sotto la p. p. della madre Silvestre Giulia fu Pasquale, vedova di D'Amore Vincenzo, domic. a Frignano Maggiore (Caserta)	28 —
3,50 % Redimibile	372951 solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Tomasso Filomena fu Antonio, moglie di Guerrieri Giovanni, domic. a Macchia Valfortore (Campobasso) per la proprietà: Guerrieri Amalia di Giovanni, moglie di Spadaccino Pasquale, domic. a Macchia Valfortore (Campobasso).	595 —
Prestito Naz. 5 %	37134 solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente.	150 —
Consolidato 5 %	129798	De Angelis Ebe di Carlo, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Taranto (Lecce)	25 —
»	291205	Gioacchino Michele fu Francesco, domic. a Lavagnola (Genova), (vincolata)	15 —
»	212289 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Paoli Paolo fu Michelangelo, domic. a Livorno per l'usufrutto: Bindi Margherita fu Arturo, nubile, domic. a Siena.	7.500 —
3,50 % Redimibile	395652	Pilogallo Maria Luisa di Raffaele, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Napoli	245 —
3,50 % (1902)	42032	Emprin Gilardini Pier Maria fu Enrico, domic. a Torino, ipotecata	525 —
Consolidato 3,50 %	682696 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: De Felice Alberto di Achille, domic. a Napoli per l'usufrutto: Moricone Concetta fu Luigi, vedova di De Felice Antonio.	70 —
»	682698 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: De Felice Antonio di Achille, domic. a Napoli per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	70 —
Consolidato 3,50 %	386107 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Gerardi Fedele Francesco di Oddone, domic. a Busca (Cuneo) per l'usufrutto: Oreggia Angelica od Angelina fu Angelo, vedova di Gerardi Fedele fu Francesco, domic. a Busca (Cuneo)	437, 50
Consolidato 5 %	178453	Di Rocco Giuseppe, domic. a Roccavivara (Campobasso)	1.600 —
»	242210	Intestata come la precedente	1.550 —
»	478730	Intestata come la precedente	1.450 —

Roma, addì 30 aprile 1935 - Anno XIII

(1193) *Il direttore generale*: CIARROCCA.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*. SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.